



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per l'udienza preliminare - SEDE

Il Pubblico Ministero,

Visti gli atti del procedimento in epigrafe, nei confronti di:

- 1) **DI CATERINA Piero**, nato a Corato il 14/05/1952, elettivamente domiciliato a Sesto San Giovanni, via Rimembranze n. 134 presso la sede di Caronte Srl;
- 2) **PENATI Filippo**, nato a Monza il 30/12/1952, elettivamente domiciliato in Milano, viale Piave n. 12 presso i difensori Avv. Diodà e Avv. Calori;
- 3) **VIMERCATI Giordano**, nato a Sesto San Giovanni, il 04/11/1949, elettivamente domiciliato in Sesto San Giovanni, via Pace n. 130;
- 4) **PRINCIOTTA Antonino**, nato a Brolo il 16/02/1954, elettivamente domiciliato in Milano, Via S. Sofia n. 6 presso il difensore Avv. Giuliantè;
- 5) **BINASCO Bruno**, nato a Tortona il 06/08/1954, elettivamente domiciliato in Milano, via Fatebenefratelli n. 9 presso il difensore Avv. Gandossi;
- 6) **MOSER Norberto**, nato a Milano il 24/06/1936, residente a Milano, piazza Mondadori n. 3;
- 7) **SARNO Renato**, nato a Taranto il 19/02/1946, elettivamente domiciliato in Milano, via Podgora n. 10 presso lo studio dell'Avv. Briola;
- 8) **SALAMI Gianpaolo**, nato a Reggio Emilia il 18/07/1950, elettivamente domiciliato in Modena, via Taglio n. 22 presso il difensore Avv. Rossi;
- 9) **AGNELLO Francesco**, nato a Palermo il 23/06/1953, elettivamente domiciliato in Modena, via Taglio n. 22 presso il difensore Avv. Rossi;
- 10) **DEGLI ESPOSTI Omer**, nato a Modena il 15/03/1948, residente a Modena - fraz. San Damaso, via dei Narcisi n. 1;
- 11) **DI MARCO Massimo**, nato a Tortorici il 02/01/1950, elettivamente domiciliato in Milano, corso Venezia n. 40 presso il difensore Avv. Di Noia;
- 12) **DE VINCENZI Gianlorenzo**, nato a Pomigliano D'Arco il 24/03/1952, elettivamente domiciliato in Torino, via Grassi n. 9 presso il difensore Avv. Mazza;
- 13) **PARMA Carlo Angelo**, nato a Monza il 01/12/1965, elettivamente domiciliato in Milano, via Mozart n. 11 presso il difensore Avv. Cecconi;
- 14) **ROSSI Pietro**, nato a Pregnana Milanese (MI) il 29/03/1949, elettivamente domiciliato in Novara, via S. Francesco di Assisi n. 18 presso il difensore Avv. Correnti;
- 15) **INTINI Enrico**, nato a Noci (BA) il 15/07/1962 e ivi elettivamente domiciliato in via Giorgio La Pira n. 50;
- 16) **DE SANTIS Roberto**, nato a Martano (LE) il 06/07/1958 e elettivamente domiciliato in Milano, via Podgora n. 13 presso il difensore Avv. Fornari;
- 17) **PONZELLINI Massimo**, nato a Bologna il 09/08/1950 elettivamente domiciliato in Venezia, via Santa Croce n. 563 presso il difensore Avv. Franchini;
- 18) **CORALI Enrico**, nato a Trescore Balneario (BG) il 28/03/1964 elettivamente domiciliato in Milano, via Manin n. 3 presso il difensore Avv. Giarda;
- 19) **SPOGLIANTI Agostino Gianbattista**, nato a Milano il 27/11/1941 elettivamente domiciliato in Milano, via Fatebenefratelli n. 9 presso il difensore Avv. Lauri;

- 20) **GOLZIO Paolo**, nato a Torino il 24/04/1962 elettivamente domiciliato in Milano, via Fatebenefratelli n. 9 presso il difensore **Avv. Lauri**;
- 21) **GADALETA Marco**, nato a Taranto il 20/11/1966 elettivamente domiciliato in Milano, via Fatebenefratelli n. 9 presso il difensore **Avv. Lauri**;
- 22) **ARNAUDO Luigi**, nato a Torino il 02/04/1937 elettivamente domiciliato in Milano, via Privata C. Battisti n. 1 presso il difensore **Avv. Amodio**;
- 23) **CODELFA S.p.A.**, con sede in Tortona, località Passalacqua n. 2/2, legali rappresentanti **Sottotetti Lelio Pietro Giuseppe**, e **Moser Norberto**;

Assistiti e difesi da

- 1) **Avv. Raffaele Della Valle**, del Foro di Monza ed **Avv. Corrado Sanvito**, del Foro di Monza, di fiducia per **DI CATERINA**;
- 2) **Avv. Diodà Nerio** ed **Avv. Calori Matteo**, entrambi del Foro di Milano, di fiducia per **PENATI**;
- 3) **Avv. Troyer Luca** e **Ponzoni Luca**, entrambi del Foro di Milano, di fiducia per **VIMERCATI**;
- 4) **Avv. Luca Giuliante**, del Foro di Milano, di fiducia per **PRINCIOTTA**;
- 5) **Avv. Gandossi Edda**, del Foro di Monza, di fiducia per **BINASCO**;
- 6) **Avv. Bagnera Stefano** e **Balossino Marco**, entrambi del foro di Tortona, di fiducia per **MOSER**;
- 7) **Avv. Cordini Roberto** e **Avv. Briola Giovanni**, entrambi del Foro di Milano, di fiducia per **SARNO**;
- 8 e 9) **Avv. Rossi Vittorio**, del Foro di Modena, di fiducia per **SALAMI** ed **AGNELLO**;
- 10) **Avv. Trombetti Paolo**, del Foro di Bologna, di fiducia per **DEGLI ESPOSTI**;
- 11) **Avv. Dinoia Massimo**, del Foro di Milano, di fiducia per **DI MARCO**;
- 12) **Avv. Alessandro Mazza**, del Foro di Torino, di fiducia per **DE VINCENZI**;
- 13) **Avv. Cecconi Federico**, del Foro di Milano, di fiducia per **PARMA**;
- 14) **Avv. Correnti Gianni**, del Foro di Novara, di fiducia per **ROSSI**;
- 15) **Avv. Massa Federico**, del Foro di Lecce, di fiducia per **INTINI**;
- 16) **Avv. Fornari Giuseppe**, del Foro di Milano, di fiducia per **DE SANTIS**;
- 17) **Avv. Franchini Antonio**, del Foro di Venezia, ed **Avv. Zanotti Marco**, del Foro di Bologna, entrambi di fiducia per **PONZELLINI**;
- 18) **Avv. Giarda Angelo** ed **Avv. Pecorella Gaetano**, entrambi del Foro di Milano, ed entrambi di fiducia per **CORALI**;
- 19, 20 e 21) **Avv. Lauri Luca Jacopo**, del Foro di Milano, di fiducia per **SPOGLIANTI**, **GOLZIO** e **GADALETA**;
- 22) **Avv. Amodio Ennio**, del Foro di Milano, di fiducia per **ARNAUDO**;
- 23) **Avv. Cesare Zaccone**, del Foro di Torino, di fiducia per **CODELFA**;

IMPUTATI

PENATI Filippo, **VIMERCATI Giordano**, **DI CATERINA Piero** :

A) del delitto previsto e punito dagli articoli 81, 110, 317 codice penale perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,

-**PENATI Filippo** quale Sindaco pro-tempore del Comune di Sesto San Giovanni e dunque quale Pubblico Ufficiale;

-**VIMERCATI Giordano** quale collaboratore di fiducia del Sindaco e quale intermediario tra l'imprenditore ed il Pubblico Ufficiale;

DI CATERINA Piero quale intermediario tra imprenditore e Pubblico Ufficiale nonché quale beneficiario delle utilità e della somma corrisposta, abusando Penati della sua qualità e delle sue funzioni di Sindaco ed in particolare condizionando l'approvazione e l'attuazione dell'intervento edilizio sull'area cosiddetta ex Giem (Gruppo Industriale Ercole Marelli) ad una permuta di terreni a condizioni inique, inducevano Pasini Giuseppe, legale rappresentante di Pasini Group Spa, ad acquistare da Di Caterina Piero un'area di mq. 3.000 a fronte della cessione alla stessa persona di un terreno di mq 10.000 inserito nel medesimo comparto con conguaglio di lire 1.250.000.000 a favore di Di Caterina.

In Sesto San Giovanni nel 2000.

B) del delitto previsto e punito dagli articoli 81, 110, 317 codice penale perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,

-**PENATI Filippo** quale Sindaco pro-tempore del Comune di Sesto San Giovanni e dunque quale Pubblico Ufficiale;

-VIMERCATI Giordano quale collaboratore di fiducia del Sindaco e quale intermediario tra l'imprenditore ed il Pubblico Ufficiale;

-DI CATERINA Piero quale beneficiario dell'utilità, abusando Penati della sua qualità e delle sue funzioni ed in particolare condizionando il cambio di destinazione di parte dell'area cosiddetta ex Giem (Gruppo Industriale Ercole Marelli) da industriale a commerciale/terziario alla cessione di terreni a soggetti di sua scelta, inducevano Fondrini Paolo, legale rappresentante di Sesto Autoveicoli Spa, società proprietaria dell'area, a vendere appezzamenti di terreno a Di Caterina Piero/Combust Srl ed a Pasini Giuseppe/Pasini Group.

In Sesto San Giovanni nel 2000.

PENATI Filippo, VIMERCATI Giordano, DI CATERINA Piero, DEGLI ESPOSTI Omer, AGNELLO Francesco, SALAMI Gianpaolo:

C) del delitto previsto e punito dagli articoli 81, 110, 317 codice penale perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,

-PENATI Filippo quale Sindaco pro-tempore del Comune di Sesto San Giovanni e dunque quale Pubblico Ufficiale;

-VIMERCATI Giordano quale collaboratore di fiducia del Sindaco e quale intermediario tra l'imprenditore ed il Pubblico Ufficiale;

-DI CATERINA Piero quale intermediario tra imprenditore e Pubblico Ufficiale nonché quale beneficiario di parte della somma corrisposta,

-DEGLI ESPOSTI Omer, AGNELLO Francesco, SALAMI Gianpaolo quali intermediari tra l'imprenditore ed il Pubblico Ufficiale e quali percettori delle utilità di cui ai numeri 3 e 4,

abusando Penati della sua qualità e delle sue funzioni ed in particolare condizionando l'approvazione e l'attuazione dell'intervento edilizio sull'area cosiddetta ex Falck:

1)-al pagamento della somma di lire 20.000.000.000;

2)-all'affidamento della redazione del progetto dapprima all'architetto Goggi e poi all'architetto Lugli;

3)-all'affidamento alle cooperative emiliane rappresentate da Omer Degli Esposti dei lavori per la realizzazione della parte residenziale dell'intervento immobiliare;

4)-al riconoscimento di false prestazioni di mediazione immobiliare e di studi e ricerche di mercato a favore di Aesse Srl e Fingest Srl, società rappresentate comunque riferibili a Francesco Agnello ed a Salami Gianpaolo;

5)-alla ristrutturazione del palazzetto dello sport attuale sede del palazzo del ghiaccio in Sesto San Giovanni, inducevano Pasini Giuseppe, legale rappresentante di Pasini Group Spa, a promettere il versamento dell'importo richiesto al capo 1 (con pagamento effettivo, tramite Di Caterina, della somma di lire 4.000.000.000) nonché all'esecuzione delle prestazioni indicate ai capi 2, 3 e 4), con il versamento di circa € 300.000 ai citati architetti, di oltre € 1.800.000 ad Aesse Srl e di € 620.000 circa a Fingest Srl.

In Sesto San Giovanni dal 2000 al 17.2.2003, data dell'ultimo pagamento.

PENATI Filippo, VIMERCATI Giordano, PRINCIOTTA Antonino, DI CATERINA Piero:

D) del delitto previsto e punito dagli articoli 81, 110, 319, 321 codice penale perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in concorso tra loro,

- PENATI quale Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni sino al 2001, quale Segretario della Federazione Metropolitana dei Democratici di Sinistra dal 2001 al 2004 e quale Presidente della Provincia di Milano dal 2004 al 2009 e dunque quale Pubblico Ufficiale;

-VIMERCATI quale materiale percettore delle somme, quale Presidente del Consorzio Trasporti Pubblici Spa dal 1994 al 2002 e quale Capo di Gabinetto di Penati in Provincia e dunque quale Pubblico Ufficiale;

- PRINCIOTTA quale Segretario Generale della Provincia di Milano dal 2004 al 2009 e dunque quale Pubblico Ufficiale, percettore della somma di € 100.000 circa;

-DI CATERINA nella duplice qualità di legale rappresentante di Caronte Srl (società sub affidataria della linea 712 nel servizio di trasporto pubblico su strada tra i Comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo nonché aderente al SITAM (Sistema Integrato Tariffario Area Milanese) nonché di finanziatore dei Democratici di Sinistra (con somme effettivamente versate nella misura di € 3.500.000 circa tra il 1997 ed il 2003 e di alcune decine di migliaia di Euro - non meno di € 50.000- nel 2008/2009) e di erogatore di somme di denaro a Princiotta,

si accordavano affinché, a fronte di detti finanziamenti e pagamenti, venissero deliberati gli atti necessari a garantire e favorire gli interessi di Caronte Srl e comunque per il compimento di specifici atti contrari ai doveri di ufficio; atti consistiti:

- nella distribuzione dei proventi finanziari del Sitam a favore di Caronte Srl mediante delibera della Provincia di Milano (n.22/09 del 9.1.2009) che ratificava la precedente determinazione in data 7.1.2009 del Presidente della Provincia di Milano ed accoglieva le richieste della società;

- nel decidere e concludere l'acquisto da parte della Provincia di Milano, nel maggio del 2008, dell'immobile sito in Milano, via Varanini, di proprietà di Miramondo Network, società riferibile a Di Caterina.

In Sesto San Giovanni e Milano dal 2008 al 2009.

PENATI Filippo, DI CATERINA Piero, BINASCO Bruno, MOSER Norberto, DI MARCO Massimo, SARNO Renato, DE VINCENZI Gianlorenzo:

E) del delitto previsto e punito dagli articoli 110, 319, 320 e 321 codice penale perché, in concorso tra loro, -PENATI Filippo quale Presidente pro-tempore della Provincia di Milano, ente che esercita funzioni di direzione e coordinamento di Milano Serravalle/Milano Tangenziali Spa, e dunque quale Pubblico Ufficiale, quale amministratore di fatto della predetta società' ed infine quale indiretto beneficiario del pagamento;

-DI CATERINA Piero quale intermediario tra imprenditore e Pubblico Ufficiale nonché quale beneficiario della somma corrisposta,

-SARNO Renato quale intermediario nella trattativa grazie al suo ruolo di consulente di Milano Serravalle/Milano Tangenziali Spa;

-BINASCO Bruno, quale membro del Consiglio di Amministrazione di Codelfa Spa;

-MOSER Norberto, quale Amministratore Delegato della stessa società;

-DI MARCO Massimo quale Amministratore Delegato di Milano Serravalle/Milano Tangenziali Spa, società concessionaria del pubblico servizio di gestione di tratte autostradali, e dunque quale Incaricato di Pubblico Servizio;

-DE VINCENZI Gianlorenzo quale dirigente di Milano Serravalle/Milano Tangenziali nonché quale Responsabile Unico di Progetto e dunque quale Incaricato di Pubblico Servizio,

si accordavano tra loro per il versamento a Caronte Srl, società di proprietà di Di Caterina Piero, su indicazione di Filippo Penati, la somma di € 2.000.000,00 (a titolo di caparra confirmatoria nel contratto simulato di acquisto di immobili descritto al capo F) nonché di € 68.000 a Di Marco quale corrispettivo per il riconoscimento ed il pagamento all'Associazione Temporanea di Imprese Grassetto (oggi Itinera Spa) - Codelfa Spa, società entrambe sottoposte alla funzione di direzione e coordinamento di Argo Finanziaria Spa, di un importo non dovuto pari ad € 18.800.000 per riserve sui lavori concernenti la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A7, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza propri delle persone incaricate di un pubblico servizio.

In Sesto San Giovanni dal dicembre 2008 al dicembre 2010.

PENATI Filippo, VIMERCATI Giordano, BINASCO Bruno, MOSER Norberto, DI CATERINA Piero:

F) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74 perché, in concorso tra loro,

-DI CATERINA Piero quale "creditore" per finanziamenti elettorali a Penati Filippo ed alla locale federazione del PDS nonché quale beneficiario effettivo del contributo;

-SARNO Renato quale intermediario nella trattativa;

-BINASCO Bruno, quale membro del Consiglio di Amministrazione di Codelfa Spa;

-MOSER Norberto, quale amministratore delegato della stessa società;

-PENATI Filippo, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Provincia di Milano;

VIMERCATI Giordano quale Capo di Gabinetto in Provincia di Milano, entrambi comunque quali esponenti del Partito Democratico,

ricevevano la somma di € 2.000.000,00 a titolo di contributo da parte della società Codelfa senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario e comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società; somma materialmente corrisposta, su indicazione di Penati, a Di Caterina Piero a titolo di caparra confirmatoria a fronte di contratto preliminare di acquisto di immobile, nel 2008 e definitivamente incamerata il 31.12.2010 per mancato adempimento del contratto.

In Sesto San Giovanni dal dicembre 2008 al dicembre 2010.

PENATI Filippo, PARMA Carlo Angelo, ROSSI Pietro, SARNO Renato:

G) del reato previsto e punito dagli articoli 110, 81 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi,

-PARMA Carlo Sergio come consulente contabile e responsabile finanziario dell'associazione "Fare Metropoli", mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione delle somme a Filippo Penati;

-ROSSI Pietro quale legale rappresentante della predetta associazione;

-SARNO Renato quale libero professionista e consulente di Milano Serravalle/ Milano Tangenziali Spa e in forza di tali qualifiche, con ruolo di procacciatore di finanziamenti;

-PENATI Filippo quale Presidente della Provincia di Milano sino al giugno 2009, quale candidato alle elezioni del 2009 per la provincia di Milano e del 2010 per la Regione Lombardia e successivamente quale Consigliere della Regione Lombardia nonché quale esponente del Partito Democratico,

ricevevano da:

-Tubosider Spa	la somma di € 30.000 il 29. 3.2009,
-S.M.A. Spa	la somma di € 20.000 il 16. 4.2009,
-Servizi Globali Srl	la somma di € 10.000 il 21. 4.2009,
-Stilo Retail Srl	la somma di € 30.000 il 4. 5.2009,
-Milano Pace Spa	la somma di € 20.000 il 19. 5.2009,
-Fertisud Srl	la somma di € 10.000 il 5. 6.2009,
-Banca Popolare Milano	la somma di € 5.000 il 31.7.2009,
-Banca di Legnano	la somma di € 10.000 il 31. 7.2009,
-Lega Regionale Cooperative	la somma di €53.000 il 14.12.2009,
-S.I.N.A. Spa	la somma di €20.000 il 24.12.2009.
-Energrid Spa	la somma di €25.000 il 29.12.2009,
-PCA Spa	la somma di €20.000 il 4. 3. 2010,
-Lega Regionale Cooperative	la somma di €20.000 il 8. 3. 2010,
-Stilo Retail Srl	la somma di €15.000 il 16. 3. 2010,
-Energia e Territorio Spa	la somma di €25.000 il 24. 3. 2010,
-Lega Regionale Cooperative	la somma di €25.000 il 29. 3. 2010,
-IperMontebello Spa	la somma di € 5.000 il 27. 4. 2010,
-A.L. CO.P.L.	la somma di €25.000 il 6. 4. 2011,

quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio delle citate società od enti quale finanziamento elettorale.

In Milano dal 12 gennaio 2009 all'aprile 2010, fatti connessi ex art. 12 lettera b) ai delitti descritti nelle imputazioni di cui ai capi precedenti.

INTINI Enrico:

H) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di S.M.A. Spa, corrispondeva la somma di € 20.000 all'Associazione Culturale "Fare Metropoli" (mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a Filippo Penati) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.

In Milano il 16.4.2009.

I) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/91 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di Servizi Globali srl, corrispondeva la somma di € 10.000 all'Associazione Culturale "Fare Metropoli" (mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a Filippo Penati) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.

In Milano il 21.4.2009.

DE SANTIS Roberto:

L) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di Milano Pace Spa, corrispondeva la somma di €. 20.000 all'Associazione Culturale "Fare Metropoli" (mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a Filippo Penati) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.
In Milano il 19.5.2009.

PONZELLINI Massimo:

M) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di Banca Popolare Milano Srl, corrispondeva la somma di €. 5.000 all'Associazione Culturale "Fare Metropoli" (mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a Filippo Penati) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.
In Milano il 30.7.2009.

CORALI Enrico:

N) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di Banca di Legnano Spa, corrispondeva la somma di €. 10.000 all'Associazione Culturale "Fare Metropoli" (mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a Filippo Penati) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.
In Milano il 31.7.2009.

SPOGLIANTI Agostino Gianbattista:

O) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di S.I.N.A. Spa, corrispondeva la somma di €. 20.000 all'Associazione Culturale "Fare Metropoli" (mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a Filippo Penati) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.
In Milano il 28.12.2009.

GOLZIO Paolo:

P) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di Energrid Spa, corrispondeva la somma di €. 20.000 all'Associazione Culturale "Fare Metropoli" (mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a Filippo Penati) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.
In Milano il 29.12.2009.

GADALETA Marco:

Q) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di Energia e Territorio Spa, corrispondeva la somma di €. 25.000 all'Associazione Culturale "Fare Metropoli" (mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a Filippo Penati) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.
In Milano il 24.3.2010.

ARNAUDO Luigi:

R) del delitto previsto e punito dagli articoli 110 codice penale, 7 legge 195/74, 4 legge 659/81 perché, in concorso con le persone indicate al capo G), quale legale rappresentante di Iper Montebello Spa, corrispondeva la somma di €. 5.000 all'Associazione Culturale "Fare Metropoli" (mero schermo destinato ad occultare la diretta destinazione della somma a Filippo Penati) quale contributo da parte delle predette società senza che fosse intervenuta la deliberazione dell'organo societario o comunque senza che il contributo venisse regolarmente iscritto nel bilancio della citata società quale finanziamento elettorale.
In Milano il 27.4.2010.

CODELFA Spa:

S) dell'illecito amministrativo previsto e punito dall'articolo 5 n. 1) e 25, commi 2 e 4, decreto legislativo 231/01 perché si avvantaggiava del delitto descritto al capo E) realizzato nel suo interesse dal vertice apicale della società.

Vantaggio consistito, nel minimo, nel percepire la somma di € 7.300.000 circa corrispondente alla quota parte delle riserve riconosciute di competenza di Codelfa Spa e, complessivamente, nella liquidazione a favore dell'Associazione Temporanea di Imprese Itinera Spa/Codelfa Spa di € 18.800.000 in forza di provvedimento illegittimo della stazione appaltante.

Vantaggio conseguito attraverso:

- il delitto commesso da Moser Norberto e Binasco Bruno, rispettivamente amministratore delegato e consigliere di amministrazione di Codelfa Spa;
- delitto consistito nel versare a Caronte Srl, società di proprietà di Di Caterina Piero, su indicazione di Filippo Penati, amministratore di fatto di Milano Serravalle/ Milano Tangenziali Spa, società concessionaria del pubblico servizio di gestione di tratte autostradali, nonché Presidente pro-tempore della Provincia di Milano, ente che esercita funzioni di direzione e coordinamento, e con la complicità di Renato Sarno e di Massimo Di Marco, rispettivamente consulente ed amministratore delegato di Milano Serravalle, la somma di € 2.000.000,00 (a titolo di caparra confirmatoria in un contratto simulato di acquisto di immobili) quale corrispettivo per il riconoscimento ed il pagamento all'Associazione Temporanea di Imprese Grassetto (oggi Itinera Spa) - Codelfa Spa, società entrambe sottoposte alla funzione di direzione e coordinamento di Argo Finanziaria Spa, di un importo non dovuto pari ad € 18.800.000 per riserve sui lavori concernenti la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A7, in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza propri delle persone incaricate di un pubblico servizio.

Con colpa organizzativa consistita nell'inidonea formulazione del modello di organizzazione, gestione e controllo di Codelfa Spa del 30.3.2007, in particolare:

- per non aver individuato, nei protocolli operativi, le operazioni di compravendita immobiliare di rilevante valore e di carattere straordinario rispetto alla normale operatività aziendale come area a rischio reato;
- per non aver attivato, per le suddette operazioni, procedure improntate alla necessaria separazione dei poteri di segnalazione dell'operazione, conclusione del contratto, pagamento del prezzo e controllo sull'esecuzione degli accordi nonché all'obbligo di motivazione dell'organo decidente in caso di valutazioni difformi rispetto a quelle istruttorie ed infine, all'attribuzione della responsabilità decisionale al consiglio di amministrazione della società e non all'amministratore delegato o ad un singolo consigliere.

In Sesto San Giovanni il 28.11.2008.

Identificata la persona offesa in:

- **COMUNE di SESTO SAN GIOVANNI**, nella persona del Sindaco pro-tempore, per i delitti sub A), B) e C);
- **PASINI Giuseppe**, residente in Sesto San Giovanni, viale Gramsci 138, assistito dagli avvocati *PALIERO Carlo Enrico* del Foro di Milano con studio in Milano via Manin n. 3 e *DE SANNA Fabrizio* del Foro di Milano con studio in Milano piazza Mondadori n. 4 per i delitti sub A), e C);
- **FONDRINI Paolo**, anche quale titolare di Sesto Autoveicoli, residente in Sesto san Giovanni, via Alfieri 93, per il delitto sub B);
- **PROVINCIA di MILANO**, nella persona del Presidente pro-tempore dell'Ente, per il delitto sub D);
- **MILANO SERRAVALLE/MILANO TANGENZIALI Spa**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per il delitto sub E);
- **CODELFA Spa**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per il delitto sub E);